

Bruxelles, 11 febbraio 2025
(OR. en)

16702/24

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0266(NLE)**

**RECH 540
COASI 202**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, sulla partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell'Unione

DECISIONE (UE) 2025/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla firma, a nome dell'Unione,
e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo
tra l'Unione europea, da una parte,
e la Repubblica di Corea, dall'altra,
sulla partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 186 e 212 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 14 febbraio 2022 la Repubblica di Corea ha espresso l'interesse formale ad associarsi al programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/695¹ del Parlamento europeo e del Consiglio ("Orizzonte Europa").
- (2) Il 15 maggio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2023/1093², che ha autorizzato l'avvio dei negoziati con la Repubblica di Corea per un accordo sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Corea a Orizzonte Europa.
- (3) I negoziati si sono conclusi e l'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, sulla partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell'Unione ("accordo") è stato siglato il 29 marzo 2024. La conclusione dei negoziati è stata annunciata ufficialmente il 25 marzo 2024 a Bruxelles (Belgio). Su richiesta della Repubblica di Corea, si sono svolte tornate negoziali aggiuntive e la versione modificata del testo dell'accordo è stata siglata il 23 settembre 2024.

¹ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj>).

² Decisione (UE) 2023/1093 del Consiglio, del 15 maggio 2023, che autorizza l'avvio dei negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, relativo alla partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell'Unione e di un protocollo sull'associazione della Repubblica di Corea al programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) Orizzonte Europa (GU L 146 del 6.6.2023, pag. 18, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1093/oj>).

- (4) Gli obiettivi dell'accordo sono istituire un quadro duraturo di cooperazione tra l'Unione e la Repubblica di Corea e stabilire i termini e le condizioni di partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell'Unione aperti alla sua partecipazione conformemente agli atti di base che istituiscono i programmi dell'Unione di cui all'accordo. Ai sensi dell'accordo, l'Unione condurrà azioni di cooperazione con la Repubblica di Corea a norma dell'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (5) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo, i termini e le condizioni specifici di partecipazione della Repubblica di Corea a un programma o a un'attività dell'Unione sono soggetti agli atti di base conformemente ai protocolli dell'accordo.
- (6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo, i termini e le condizioni specifici di partecipazione della Repubblica di Corea a Orizzonte Europa sono stabiliti nel protocollo dell'accordo sull'associazione della Repubblica di Corea al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (2021- 2027) ("protocollo sull'associazione della Corea a Orizzonte Europa").

- (7) Conformemente al mandato del Consiglio, il protocollo sull'associazione della Corea a Orizzonte Europa è stato negoziato parallelamente all'accordo e, a norma dell'articolo 17, paragrafo 9, dell'accordo, ne costituisce parte integrante. La Repubblica di Corea si associa al pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea" di Orizzonte Europa.
- (8) La Repubblica di Corea soddisfa i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/695.
- (9) L'accordo è conforme all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, per il quale l'associazione dei paesi terzi a Orizzonte Europa a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento deve essere conforme alle condizioni stabilite in un accordo relativo alla partecipazione di tale paese o territorio a un programma dell'Unione, a condizione che l'accordo garantisca un giusto equilibrio tra i contributi del paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione e i benefici che questo ne trae; stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi dell'Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai relativi costi amministrativi; non conferisca al paese terzo potere decisionale sul programma dell'Unione; garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

- (10) È pertanto opportuno firmare l'accordo.
- (11) Al fine di garantire in tempo utile la cooperazione tra l'Unione e la Repubblica di Corea nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione e consentire la partecipazione dei soggetti coreani a Orizzonte Europa, è opportuno che l'accordo sia applicato a titolo provvisorio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, sulla partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell'Unione, con riserva della sua conclusione³.

Articolo 2

L'accordo è applicato a titolo provvisorio conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo stesso, a decorrere dalla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine, in attesa della sua entrata in vigore.

³ Il testo dell'accordo è pubblicato nella ... [inserire il riferimento alla GU].

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
